

Commissario delegato per gli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 400 del 29 giugno 2018

Attuazione dell'avviso pubblico del 9 giugno 2017 - Secondo provvedimento. Disposizioni concernenti la riapertura dei termini per la presentazione tardiva di domande finalizzate alla concessione di contributi per la riparazione, il ripristino - anche con miglioramento sismico - o la demolizione e la ricostruzione di edifici ad esclusivo uso abitativo - abitazioni principali - che abbiano subito danni in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che siano state oggetto di segnalazione nell'ambito del processo di ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 effettuato con l'avviso pubblico del 9 giugno 2017. Edifici temporaneamente o parzialmente inagibili (esiti B-C) ovvero interamente inagibili (esiti E0, E1, E2 ED E30)

IL COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con legge 4 dicembre 2017, n. 172, sino alla data del 31 dicembre 2020.

Richiamate le proprie precedenti ordinanze:

- 20 febbraio 2013, n. 15 recante: «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (ESITO B-C)*» e sue successive modifiche ed integrazioni;
- 20 febbraio 2013, n. 16, recante: «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)*» e sue successive modifiche ed integrazioni.

Ricordato che le succitate ordinanze prevedevano entrambe quale termine perentorio di scadenza per la presentazione delle istanze di contributo da parte degli aventi diritto la data del 31 dicembre 2014 e che detto termine è ampiamente decorso.

Ricordato altresì che il Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto dei sindaci ha richiesto al Commissario delegato di effettuare una ricognizione dei bisogni residui legati alla ricostruzione delle civili abitazioni rese inagibili o danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che non avessero mai ricevuto ristoro dei danni subiti.

Dato atto del fatto che anche il Comitato di Indirizzo dei Sindaci dei Comuni terremotati, organo istituzionale di supporto alla attività di coordinamento e di gestione delle azioni necessarie alla ricostruzione nei territori colpiti dal sisma e poste in capo al Commissario, istituito con decreto del Commissario n. 5343 del 20 giugno 2013, ha espresso parere positivo all'effettuazione della suddetta ricognizione nella seduta del 19 maggio 2017.

Dato atto inoltre del fatto che la succitata richiesta - fra altre - ha trovato piena soddisfazione nella pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 26 del 26 giugno 2017 dell'Avviso Pubblico del 9 giugno 2017 «*inerente la ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i quali non sia ancora stato richiesto un contributo pubblico finalizzato al loro ripristino*», in forza del quale sono state poi raccolte dagli interessati «*schede di segnalazione del danno*» per diverse tipologie di immobili, ivi comprese quelle relative ad edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo.

Ricordato che gli esiti della ricognizione sono stati illustrati e trasmessi ai Sindaci del Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto per le valutazioni di competenza circa i contenuti e l'entità delle segnalazioni pervenute.

Preso atto del verbale dell'incontro tenutosi a San Benedetto Po (MN) il 25 ottobre 2017 tra i Sindaci del cosiddetto «*cratere sismico*» e notificato alla Gestione Commissariale nella seduta del più volte citato Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto dei sindaci del 12 dicembre 2017, nel corso del quale sono state ratificate le proposte - unanimemente definite - per dare risposta alle esigenze segnalate dal territorio con la trasmissione delle citate «*schede di segnalazione del danno*» in esito al suddetto Avviso Pubblico.

Preso atto altresì del fatto che, fra le proposte avanzate dai Sindaci, c'è prioritariamente quella di intervenire in favore delle «*abitazioni principali*», che siano risultate inagibili a causa dei danni provocati a suo tempo dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che siano nuovamente destinate - una volta ripristinate - all'abitazione principale del nucleo familiare allora domiciliato.

Valutato di dover assicurare equità e parità di trattamento ai soggetti danneggiati dal sisma, garantendo, ai cittadini che abbiano visto la propria abitazione resa inagibile o distrutta in seguito agli eventi sismici del maggio 2012, la possibilità di poter accedere ai contributi previsti per la specifica tipologia di edificio e di danno subito.

Preso atto della residua disponibilità finanziaria depositata nella Contabilità Speciale n. 5713 di circa 80 milioni di euro ad oggi non ancora assegnati ad alcuna linea di finanziamento relativa alla ricostruzione.

Visto altresì il «*Rapporto circa lo stato della ricostruzione al 2 maggio 2018*» nel quale sulla base dei contributi concessi nell'ultimo anno si stima che la conclusione delle istruttorie ancora aperte potrebbe portare ad un ulteriore ed aggiuntiva disponibilità finanziaria di ulteriori 40 milioni di euro.

Visto l'esito dell'incontro del 24 maggio 2018 nell'ambito del Gruppo di Lavoro Tecnico Allargato dei Sindaci, nel quale si è deciso di procedere all'attuazione dell'Avviso Pubblico secondo le seguenti direttrici di intervento:

- Civili Abitazioni (schede A e parte delle schede C);
- Attività Produttive (schede B e parte delle schede C);
- Edifici Pubblici e immobili ad uso pubblico (schede D);
- Varie (schede E).

Visto l'esito della verifica speditiva effettuata dai Comuni maggiormente colpiti dal sisma, i quali hanno esaminato, prendendo a riferimento i parametri di cui alle ordinanze 15 e 16 e s.m.i., in via preliminare 259 delle 444 schede A presentate e che di queste: 102 sono risultate essere immobili abitativi con Ordinanza di inagibilità ottenuta in data antecedente a quella di pubblicazione dell'Avviso Pubblico e più precisamente, 68 sono prime case e 34 seconde case.

Ritenuto pertanto che, dei circa 78 milioni di euro potenzialmente richiesti sulle schede A, la somma necessaria a garantire la copertura finanziaria di tutte le istanze che ne avranno effettivamente diritto possa essere molto inferiore.

Ritenuto pertanto che per la concessione di contributi a favore delle civili abitazioni, sussista la copertura finanziaria per procedere all'adozione di un'ordinanza analoga ai contenuti di cui alle ordinanze 15 e s.m.i. e 16 e s.m.i..

Ritenuto conseguentemente di poter consentire una riapertura dei termini di presentazione delle istanze di contributo, per i soli edifici ad uso abitativo costituiti esclusivamente da una o

Serie Ordinaria n. 28 - Mercoledì 11 luglio 2018

più unità immobiliari, utilizzate al momento del sisma (29 maggio 2012) come «*abitazioni principali*», che abbiano subito danni in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che siano stati oggetto di segnalazione nell'ambito del processo di ricognizione del fabbisogno residuo effettuato con l'«*Avviso Pubblico* del 9 giugno 2017.

Vista l'ordinanza 7 giugno 2018, n. 391 avente ad oggetto: «*Attuazione dell'Avviso Pubblico del 9 giugno 2017. Avviso inerente la ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i quali non sia ancora stato chiesto un contributo pubblico finalizzato al loro ripristino - Primo provvedimento*» con la quale - tra l'altro - si dispone: «*5. di procedere per quanto riguarda le Civili Abitazioni all'adozione di una prossima ordinanza attuativa in linea con le disposizioni già assunte con le ordinanze 15 e 16 e s.m.i.*».

Acquisito il parere favorevole del *Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto* dei sindaci nella seduta del 22 giugno 2018;

Comunicata l'intenzione di emettere il presente provvedimento al *Comitato Tecnico Scientifico* nella seduta del 30 maggio 2018;

Ritenuto di dover rinviare ad eventuali successivi provvedimenti ogni decisione circa le iniziative da intraprendere per altre tipologie di immobili per i quali siano state trasmesse «*schede di segnalazione del danno*» in esito al suddetto *Avviso Pubblico*.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

Articolo 1

Ambito di Applicazione

1. Le previsioni di cui alla presente ordinanza si applicano esclusivamente ai «*soggetti titolati a richiedere il contributo*», come meglio identificati ai rispettivi articoli 1-bis delle ordinanze commissariali n. 15 e n. 16 e loro successive modifiche ed integrazioni, che si trovino nelle seguenti specifiche condizioni:

- abbiano partecipato alla «*ricognizione del fabbisogno residuo*» effettuata con *Avviso Pubblico* del Commissario delegato del 9 giugno 2017 ed abbiano presentato, entro i termini prescritti, la prevista «*scheda di segnalazione del danno*» per l'immobile argomento dell'istanza che si intendono presentare;
- intendano presentare istanza tardiva di accesso ai contributi per la ricostruzione per immobili che abbiano esclusivamente le seguenti caratteristiche:
 - siano accatastati ad uso esclusivamente abitativo;
 - alla data del 26 giugno 2017, risultassero inagibili, in tutto o in parte, a seguito dei danni subiti in forza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ovvero siano stati dichiarati inagibili successivamente al sisma per le medesime cause e siano stati poi ripristinati a spese del proprietario con modalità compatibili con quelle prescritte dalle ordinanze commissariali nn. 15 e 16 e s.m.i.;
 - alla data del sisma fossero adibiti ad «*abitazione principale*» del «*soggetto titolato*» firmatario dell'istanza tardiva e dei suoi familiari e siano destinati - una volta ripristinati - ad esserlo nuovamente;

2. Ai fini della presente ordinanza e per l'eventuale concessione del contributo per «*abitazione principale*» si intende l'abitazione abituale e continuativa dichiarata inagibile, in cui - alla data degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 - risultava stabilita la residenza anagrafica e l'effettivo domicilio del «*soggetto titolato*» richiedente il contributo. Tale condizione dovrà essere dimostrata *per-tabulas* all'atto della presentazione dell'istanza tardiva.

Articolo 2

Modalità e Termini di Presentazione delle Istanze Tardive

1. I «*Soggetti titolati a richiedere il contributo*», così come identificati ai rispettivi articoli 1-bis delle ordinanze commissariali n. 15 e n. 16 e loro successive modifiche ed integrazioni, che rientrano nell'ambito di applicazione e si trovino nelle altre condizioni prescrittive previste al precedente articolo 1, possono presenta-

re un'istanza tardiva per l'eventuale assegnazione di contributi finalizzati:

- alla riparazione ed al ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (Esiti B - C);

ovvero

- alla riparazione ed al ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che abbiano subito danni significativi, gravi o gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che siano stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3);

in funzione delle specifiche condizioni dell'immobile da sottoporre a ripristino e secondo le modalità ed i criteri indicati rispettivamente nelle ordinanze commissariali n. 15 e n. 16 e loro successive modifiche ed integrazioni.

2. Possono altresì presentare istanza tardiva, con le medesime modalità, i «*Soggetti titolati a richiedere il contributo*», così come identificati ai rispettivi articoli 1-bis delle ordinanze commissariali n. 15 e n. 16 e loro successive modifiche ed integrazioni, che si siano trovati dopo il sisma nell'ambito di applicazione e nelle altre condizioni prescrittive previste al precedente articolo 1 e che abbiano già proceduto - a proprie spese - all'esecuzione delle opere di ripristino della propria abitazione principale con criteri e modalità compatibili con quelli prescritti nelle ordinanze commissariali n. 15 e n. 16 e loro successive modifiche ed integrazioni. In tal caso l'istanza sarà presentata per la richiesta di un eventuale contributo «*a rimborso*» e la prescritta ordinanza di inagibilità dovrà essere stata emessa successivamente alla data del sisma e quindi revocata al ripristino dell'agibilità dell'immobile.

3. Le istanze tardive, corredate di tutto quanto prescritto, dovranno pervenire perentoriamente, **entro e non oltre giovedì 31 gennaio 2019**, esclusivamente tramite compilazione e validazione delle stesse sull'applicativo «**MUTA-SISMA 2012**», raggiungibile all'indirizzo internet: www.sismamantova.regione.lombardia.it, secondo le specifiche modalità descritte al successivo punto 4..

4. Ai fini della presentazione dell'istanza tardiva i «*Soggetti titolati*» sopra indicati, anche per tramite del proprio tecnico di fiducia opportunamente incaricato, dovranno seguire fedelmente il seguente iter procedimentale di presentazione:

- a) **registrarsi** sul sistema informativo «*MUTA SISMA 2012*», solo se non già precedentemente registrati;
- b) **entrare nel sistema** e nella sezione «*SISMA MN*», raggiungibile dal menu di sinistra;
- c) **aprire una nuova pratica**, cliccando sul link dal medesimo nome che si trova in alto a destra sulla nuova pagina che si sarà aperta, il sistema restituirà un *pop-up* che indica che la nuova pratica è stata creata correttamente; chiudere il *pop-up* cliccando su «*ok*»;
- d) **scaricare la domanda da compilare** su file *.pdf* attivo, cliccando sul link «*scarica pratica*» e salvando il file sul disco fisso del computer;
- e) **aprire il file** in locale con un lettore di file pdf e compilare tutti i campi richiesti (la compilazione può avvenire anche in diversi momenti, nel caso ricordarsi di salvare sempre il file sul pc mediante il tasto «*salva in bozza*» presente in ultima pagina);
- f) una volta terminato il caricamento dei dati e dopo aver predisposto tutti gli allegati necessari, **procedere alla verifica e validazione del file** mediante il tasto «*verifica e salva*» presente in ultima pagina;
- g) immediatamente dopo la verifica, **procedere alla firma digitale della domanda**, mediante un sistema di firma digitale cd. forte (file d'uscita *.p7m*);
- h) **allegare** nel sistema «*MUTA SISMA 2012*» **la domanda firmata digitalmente** mediante il tasto «*carica pratica*»;
- i) **caricare tutti gli allegati prescritti**;

Nota bene: una volta caricato l'ultimo allegato si abiliterà la funzionalità di CONFERMA; all'atto della conferma il sistema produrrà il seguente messaggio di errore (pop-up):

«*Attenzione! come indicato dalle ordinanze della Struttura Commissariale, sono scaduti i termini di invio delle domande per ripristino delle civili abitazioni, per qualunque dubbio si prega di contattare l'assistenza.*»

Ignorare l'errore e chiudere il sistema.

j) predisporre manualmente un messaggio di posta elettronica certificata contenente i seguenti dati minimi:

OGGETTO: Istanza Tardiva RCR

TESTO: RCR n. [indicare il numero di pratica assegnato da MUTA] - Nome, Cognome e Codice Fiscale del compilatore.

k) trasmettere il messaggio esclusivamente a: sismamn@pec.regione.lombardia.it.

La Struttura Commissariale, una volta ricevuta la p.e.c. di cui sopra, procederà alla accettazione tardiva dell'istanza sul sistema informatico, dandone comunicazione al richiedente e al Comune interessato; la domanda a questo punto assumerà lo status di «presentata» all'interno del sistema MUTA ed il Sindaco potrà procedere alla istruttoria di merito della stessa alla stregua di tutte le altre istanze inerenti le civili abitazioni.

Al fine di stabilire la data e l'ora di ricevimento dell'istanza tardiva, si terrà conto della data e dell'ora in cui la p.e.c. di cui al precedente punto j, è stata trasmessa.

5. Le istanze tardive prive dei requisiti indicati, dei dati minimi richiesti, dei necessari allegati ovvero contenenti allegati illeggibili, incompleti, non presenti (fogli bianchi) o non conformi non saranno prese in considerazione e saranno archiviate d'ufficio ai sensi dell'art.2 della legge n. 241/1990 e s.m.i..

6. I Sindaci provvedono ad un'ampia divulgazione del predetto termine anche mediante appositi avvisi pubblici.

Articolo 3

Istruttoria delle istanze tardive e loro eventuale finanziamento

1. Le istanze tardive pervenute entro il termine prescritto al precedente punto 2., complete dei dati e degli allegati necessari, saranno sottoposte ad istruttoria di accesso al contributo nei modi e nei termini prescritti dalle ordinanze commissariali nn. 15 o 16 e loro s.m.i., secondo quanto rispettivamente presentato dal richiedente.

2. Il Sindaco ed il Comune incaricati, una volta trasferita loro l'istanza tardiva, procederanno alle fasi istruttorie di ammissibilità e di determinazione del contributo concedibile, di finanziamento, di riscontro delle rendicontazioni e di erogazione del contributo, secondo le specifiche previsioni ed i criteri fissati dalla rispettiva ordinanza di riferimento (nn. 15 o 16).

3. Una volta conclusa la fase istruttoria di ammissibilità e determinata l'entità del contributo concedibile, le istanze tardive accolte saranno segnalate al Commissario delegato a cura del Sindaco, per la puntuale individuazione della rispettiva fonte di finanziamento; susseguentemente alla quale il Sindaco potrà procedere all'adozione dell'ordinanza sindacale di concessione del contributo di rito.

4. Fatti salvi i casi di revoca già previsti dalle ordinanze commissariali nn. 15 e 16 e loro s.m.i., qualora il beneficiario - o uno dei beneficiari in presenza di più «*soggetti titolari*» - non concluda gli interventi di ripristino previsti dal progetto approvato in sede istruttoria, il contributo concesso sarà oggetto di revoca da parte del Sindaco od in subordine dal Commissario Delegato.

Articolo 4

Non applicabilità di criteri

1. Ai fini dell'attuazione della presente Ordinanza e per le sole finalità fissate nella stessa, sono temporaneamente inapplicabili i commi 1° e 2° degli articoli 4 «*Presentazione delle domande*» rispettivamente delle ordinanze commissariali n. 15 e n.16 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 5

Pubblicazione e Diffusione

1. Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana